



Città di Aprilia
Servizi Sociali

ALLEGATO N.6

**SCHEMA DI CONVENZIONE DI PRESTAZIONE SERVIZI – INCUBAZIONE
INSEDIAMENTO**

Con la presente Convenzione, da valere ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti:

Il Comune di Aprilia, codice fiscale 80003450592, con sede in Piazza Roma, 1, rappresentato dal Dirigente del III Settore Servizi sociali dr. Vincenzo Cucciardi, domiciliato per la funzione presso la sede del Comune di Aprilia, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Aprilia ed a ciò autorizzato, di seguito indicato come "COMMITTENTE";

E

L'ASSOCIAZIONE con sede legale in..... in Via/Piazza Partita I.V.A o Codice Fiscale (di seguito indicata come "ASSOCIAZIONE"), in persona del titolare/legale rappresentante nato a il e residente inVia/Piazza

PREMESSO

- A. che con Deliberazione di G.C.n....., si procedeva ad indire un Avviso Pubblico per l'insediamento/associazione di Associazioni iscritte all'Albo comunale all'interno dell'INCUBATORE SOLIDALE PER L'IMMIGRAZIONE sito in Aprilia in Via Cattaneo, 4;
- B. che, con Determinazione Dirigenziale n....., ha pubblicato la graduatoria definitiva;
- C. che l'Associazione, in data utile secondo quanto stabilito da bando, ha formalmente accettato di insediarsi all'interno dell'incubatore con lettera di accettazione n.prot. ___/___ del ___/___/_____;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

Sulla base di quanto detto in premessa ed in conformità al Bando Pubblico per l'insediamento e l'associazione nell'Incubatore di Associazioni mette a disposizione i servizi di seguito indicati:

SERVIZI DELL'INCUBATORE COMPRESI NEL CANONE

- elettricità;
- acqua potabile;
- pulizia degli spazi comuni;
- spazio web nel sito dell'Ente;
- seminari formativi organizzati dall'Ente;
- mediazione culturale e linguistica;

Art. 3 - Obblighi dell'Associazione

L'Associazione è obbligata:

- a rispettare e far rispettare il Regolamento ai propri associati e collaboratori e a tutti coloro che, in ragione della loro attività, vengono a contatto con la stessa all'interno dell'Incubatore;
- a non variare la propria attività sulla base di quanto dichiarato nel progetto ed, eventualmente a sottoporre all'approvazione preventiva del Comune di Aprilia, previa idonea motivazione, qualunque variazione delle attività;
- a far ispezionare, in qualunque momento, i locali e le attrezzature concesse in uso al Comune di Aprilia;
- a consentire l'intervento di ditte e/o persone incaricate dal Comune di Aprilia per gli interventi di manutenzione, ordinaria e/o straordinaria e/o per altri lavori;
- alla custodia, manutenzione, pulizia della propria postazione;
- a non introdurre beni ed attrezzature proprie ad implementazione della dotazione fornita dal Comune di Aprilia, senza preventiva autorizzazione;
- a partecipare alle riunioni ed alle attività comuni eventualmente indette dal Comune di Aprilia per la gestione e la valorizzazione dell'Incubatore;
- a tenere un comportamento tale da arrecare il minor disturbo possibile e/o danni alle altre Associazioni facenti parte a qualsiasi titolo dell'Incubatore;
- a cooperare con le altre Associazioni e con il personale addetto all'Incubatore, per la migliore gestione dello stesso;
- a fornire all' Incubatore la collaborazione necessaria allo svolgimento dei servizi e delle attività, ed in particolare: comunicare la propria partecipazione ai seminari formativi in tempi congrui e dare preavviso per eventuali assenze; trasmettere puntualmente dati e documentazioni necessarie al monitoraggio dell'andamento delle attività come previste dal progetto presentato.

Art. 4 - Esonero da responsabilità

Il Comune di Aprilia non assume alcuna responsabilità per ogni eventuale danno che possa derivare all'Associazione dalla fruizione dei servizi a questo forniti a fronte della presente Convenzione. Pertanto, l'Associazione esonera il Comune di Aprilia da ogni possibile richiesta di risarcimento di danni od altro, impegnandosi fin d'ora a rinunciare ad ogni e qualsiasi azione di rivalsa nei confronti degli stessi.

L'Associazione rimane l'unica responsabile per danni a cose e a persone che dovessero accadere negli ambienti a lui affidati o per cause derivanti dalla attività da lui esercitata e/o dalla propria condotta esonerando, sin da ora il Comune di Aprilia da ogni e qualsivoglia responsabilità direttamente o indirettamente correlata alle attività predette.

L'Associazione, inoltre, è responsabile della custodia e della manutenzione degli spazi, degli arredi, delle attrezzature e di qualsiasi altro bene mobile o immobile, materiale o immateriale, concesso in uso esclusivo o in comune con altri utenti o terzi e risponderà direttamente nei confronti del Comune di Aprilia e dei terzi per eventuali danni causati da lui e/o dai suoi soci e/o collaboratori.

Art. 5 - Autonomia delle parti

L'Associazione ed il Comune di Aprilia sono soggetti autonomi dal punto di vista operativo, gestionale, patrimoniale. Pertanto l'Associazione non potrà in alcun modo utilizzare la denominazione dell'Ente comunale, ma potrà unicamente aggiungere sulla propria carta intestata, o sui propri supporti promozionali, accanto alla propria denominazione sociale, la dicitura "*aderente all'Incubatore solidale per l'immigrazione del Comune di Aprilia*". I materiali a carta cointestata dovranno essere condivisi con il Responsabile dell'Incubatore;

Art. 6 - Rifiuti inquinanti

Lo smaltimento dei rifiuti speciali ed inquinanti, come definiti dalle leggi vigenti, è a carico dell'Associazione, che deve provvedere al loro conferimento in osservanza alle normative in essere.

Art. 7 - Tributi

I tributi relativi all'attività svolta dall'Associazione, ivi comprese le imposte e le tasse comunali, sono interamente a carico della stessa, limitatamente agli spazi di suo uso esclusivo.

Art. 8 - Durata e risoluzione

La presente Convenzione ha la durata di 36 mesi a partire dalla data della sua sottoscrizione. Allo scadere della durata della Convenzione, l'Utente dovrà lasciare i locali liberi da persone e cose, ripristinandoli nelle condizioni iniziali, salvo il degrado dovuto al normale uso.

Eventuali migliorie eseguite dall'Associazione, da effettuare solo previo consenso del Comune di Aprilia, non daranno in alcun modo luogo a rimborsi di qualsiasi natura.

Nessuna indennità sarà dovuta, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, all'Associazione al momento dell'uscita dall'Incubatore.

In caso di motivate esigenze dell'Ente, è prevista la possibilità di prorogare la permanenza nell'Incubatore anche oltre i 36 mesi ma fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi.

L'Associazione che intenda prorogare la permanenza nell'Incubatore deve farne richiesta scritta mediante raccomandata A/R che dovrà pervenire all'Ufficio Servizi Sociali dell'Ente almeno tre mesi prima della scadenza del termine originariamente stabilito nella convenzione.

È prevista, inoltre, la possibilità di recedere anticipatamente dall'Incubatore rispetto alla scadenza del termine stabilito contrattualmente, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R all'Ufficio Servizi Sociali dell'Ente con almeno 90 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

Art. 9 - Penalità

Nel caso di ritardo e/o mancato rilascio da parte dell'Associazione dei locali messi a sua disposizione nel termine di cui al precedente art. 8, e /o nell'ipotesi di risoluzione di diritto per qualsiasi motivo della presente convenzione, sarà tenuto a corrispondere al Comune di Aprilia una penale pari a €.100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo, salvo risarcimento dell'ulteriore danno, anche in relazione all'impedimento all'ingresso di altre Associazioni.

Art. 10 - Divieto di cessione della Convenzione

E' fatto espresso ed assoluto divieto all'Associazione di cedere, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i diritti a lui nascenti dalla presente Convenzione e/o consentire a terzi di valersi dei servizi forniti nell'ambito dell'attività dell'Incubatore.

La violazione da parte dell'Associazione di tale articolo comporterà la facoltà da parte del Comune di Aprilia di risolvere di diritto la presente Convenzione, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa

Il Comune di Aprilia avrà la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con la conseguente immediata sospensione dell'erogazione dei servizi connessi all'Incubatore, oltre che nei casi espressamente previsto agli articoli precedenti, anche in caso di inadempimento di una sole delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della presente convenzione e del regolamento, nonchè qualora l'Associazione:

- consenta a qualsiasi titolo l'utilizzo a terzi di tutti o parte degli spazi messi a sua disposizione;
- muti l'attività indicata in premessa;
- per mancato pagamento del canone concessorio, per 6 scadenze nell'arco dell'anno, anche non consecutive;
- non rispetti le norme elencate nella presente Convenzione;

Art. 12 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente contemplato in tale convenzione, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali.

Art. 13 - Riconsegna delle attrezzature

Sia al termine della convenzione, sia in caso di risoluzione dello stesso in forza dell'art. 11, l'Associazione dovrà consegnare al Comune di Aprilia i beni concessi in dotazione e gli arredi, nelle condizioni iniziali, salvo il deperimento dovuto al normale uso.

Art. 14 - Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse sorgere dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà di competenza del Tribunale di Latina.

Per il Comune di Aprilia

Per l'Associazione
